

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI A CARICO DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E EVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento riguarda lo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato, di seguito "evento/i" che soggetti privati intendono svolgere in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e per le quali è richiesta la presenza di personale di polizia locale.

L'attività di polizia locale si manifesta esclusivamente con riguardo alla presenza di personale in relazione ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico finalizzati alla sicurezza della circolazione e fluidità della stessa in occasione degli eventi previsti dal Regolamento.

Si intendono luoghi aperti al pubblico quelli ai quali è consentito l'accesso secondo le regole fissate dal soggetto proprietario, gestore, concessionario, o comunque avente la disponibilità del bene.

Art. 2 Attività soggette al Regolamento

Sono soggette al Regolamento le attività e iniziative organizzate da privati, prive di interesse pubblico.

Lo scopo di lucro, eventualmente collegato all'evento, costituisce presunzione relativa dell'assenza di interesse pubblico dell'evento stesso. Si intendono aventi scopo lucrativo, a prescindere dal soggetto organizzatore, gli eventi che sono caratterizzati dalla richiesta di biglietto a pagamento o contributo per l'accesso, ovvero da eventuali sponsorizzazioni commerciali ottenute, ovvero dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3.

Sono soggette al Regolamento le manifestazioni organizzate da soggetti privati o di natura privata, anche destinatari di contributi specifici, patrocini o di altre forme di riconoscimento dell'evento.

Art. 3 – Manifestazioni accessorie

Sono soggette al Regolamento le attività e iniziative organizzate da privati, prive di interesse pubblico:

- ✓ Somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della relativa disciplina;
- ✓ Raccolta fondi da parte degli enti del terzo settore, a termini dell'articolo 7, D.Lgs n. 117/2017 e 143 comma 3 lettera a, D.P.R. n. 917/1986;
- ✓ Lotterie e simili nel rispetto delle norme del D.P.R. n. 430/2001 (in particolare art. 13)

Art. 4 – Attività escluse dal Regolamento

Sono escluse le attività ed iniziative di carattere privato che hanno seguenti finalità:

- ✓ Di carattere sociale e associativo (con iniziative rivolte alla tutela dell'ambiente, a determinate categorie della popolazione, all'uso del territorio, alla diffusione attiva dell'educazione motoria e delle pratiche sportive, ecc.)
- ✓ Di carattere religioso (qualora svolte al di fuori dei luoghi di culto);
- ✓ Di carattere politico/sindacale (con esclusione dei comizi elettorali);

- ✓ Di carattere culturale, con particolare riferimento alla diffusione della cultura legata a particolari aspetti del territorio in cui si effettua la manifestazione.

Art. 5 Condizioni oggettive

Gli eventi richiedono l'effettuazione di servizi di polizia locale limitatamente alla sicurezza e fluidità della circolazione in presenza di almeno due delle seguenti circostanze:

- ✓ Previsione di afflussi superiori a n. 1500 persone. (il perimetro delle aree limitrofe varia in relazione alla previsione di afflusso delle persone)
- ✓ Interessamento di aree limitrofe in cui sono presenti esercizi commerciali e di ristorazione potenzialmente coinvolti alla manifestazione, sia in maniera diretta che indiretta;
- ✓ Utilizzo di aree limitrofe ai fini di assicurare il parcheggio di autovetture;
- ✓ Necessità di individuare di corridoi da controllare, per garantire il passaggio di mezzi di soccorso;

Ulteriori valutazioni circa la presenza di personale di Polizia Locale per gli eventi di cui al presente regolamento, sono rimesse al Comando di Polizia Locale che si esprime a termini di regolamento.

Art. 6 Programmazione attività soggette al presente Regolamento

Gli eventi per i quali è necessaria la presenza di personale di Polizia Locale richiedono, in funzione della organizzazione del servizio di sicurezza della circolazione connesso all'evento, una preventiva programmazione preferibilmente annuale.

L'ente fornisce adeguata informazione e pubblicità al presente Regolamento, anche mediante coinvolgimento diretto di associazioni, enti, soggetti comunque rappresentativi di settori della società, con la finalità di realizzare una congrua programmazione di attività.

Le presentazioni relative agli eventi ulteriori rispetto a quelli programmati potranno essere rese, subordinatamente alla realizzazione di questi ultimi, soltanto qualora sia possibile destinare all'evento, per tutta la sua durata, adeguato personale di Polizia Locale.

Art. 7 - Presentazione e esame domande

Sono titolati a presentare domanda i legali rappresentanti del soggetto che intende effettuare la manifestazione.

La domanda è presentata tramite PEC e tutte le comunicazioni sono effettuate con le medesime modalità.

A corredo della domanda inoltrata a termini degli articoli 68 e 69 TULPS (Scia o licenza) il soggetto di cui al primo comma, allega richiesta di destinazione del personale di polizia locale allo svolgimento delle attività di legge.

Anche in assenza di una specifica richiesta, qualora l'evento rientri tra quelli oggetto del presente regolamento, l'Ufficio competente all'istruttoria invia la documentazione al Comando polizia locale per le valutazioni di competenza relative alla circolazione stradale in occasione dell'evento, e ne informa il richiedente, ai fini della prestazione della garanzia.

Il Comando di Polizia Locale, in entrambi i casi:

- ✓ individua l'area interessata alla circolazione stradale interessata all'evento;

- ✓ esprime il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'evento sotto l'aspetto di propria competenza, anche per quanto riguarda l'organizzazione del servizio;
- ✓ quantifica in via presuntiva le ore/uomo necessarie per le attività di sicurezza e fluidità della circolazione nelle aree interessate all'evento in conformità a quanto stabilito dal successivo articolo, ai fini della costituzione della garanzia da parte del richiedente;
- ✓ rimanda all'Ufficio competente la propria relazione.

Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato 1), deve essere specificato:

- ✓ il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;
- ✓ la data e la durata dell'evento (ora di inizio e fine);
- ✓ le generalità del richiedente complete di codice fiscale o partita IVA;
- ✓ le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia locale;
- ✓ la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;
- ✓ indicazione generale dei servizi ritenuti necessari;
- ✓ impegno a costituire le garanzie richieste dall'ente;

Art. 8 – Termini

La richiesta di svolgimento dell'evento deve essere presentata al competente ufficio del Comune in coerenza con i termini determinati, anche in relazione alla complessità e rilevanza dell'evento, nel documento di cui all'articolo 6.

La richiesta è inoltrata tempestivamente dall'Ufficio competente al Comando di polizia locale.

Il Comando di polizia locale è tenuto ad esprimersi almeno 10 giorni prima della decisione finale da parte dell'Ufficio competente.

Per quanto riguarda i termini di definizione della richiesta si rinvia al regolamento dei procedimenti amministrativi in quanto applicabile.

In caso di manifestazione che prevede fino a 200 partecipanti, per la quale è richiesta la Scia a termini dell'art. 19, legge n. 241/1990, l'esame della richiesta deve essere effettuato prima dell'inizio dell'evento.

Art. 9 – Costi del personale di Polizia Locale a carico del privato richiedente

Sono posti a carico del privato richiedente i costi relativi ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico relativi all'orario ordinario e alle ore aggiuntive di lavoro straordinario per il personale di vigilanza, finalizzate alla sicurezza stradale in occasione dell'evento fino alla completa conclusione del servizio di sicurezza stradale.

All'esito positivo dell'esame della richiesta di svolgimento dell'evento il Comando di Polizia locale procede all'organizzazione del servizio, individua il personale ed i mezzi da destinarvi e quantifica, in via presuntiva, le ore aggiuntive rispetto all'ordinario orario di lavoro.

Il costo complessivo presunto è determinato dal Comando di Polizia locale (ovvero dal competente ufficio amministrativo) sulla base del costo orario del personale impiegato, calcolato secondo le norme contrattuali vigenti e comunicato al soggetto richiedente anche ai fini di cui al successivo art. 10.

Art. 10 – Garanzia

A seguito delle valutazioni comunicate dal Comando di Polizia locale circa i servizi da effettuare e il personale da destinarvi, il soggetto versa un acconto nella misura definita dal Comando stesso a termini del precedente art. 9.

Il richiedente si impegna ad integrare, in qualunque momento, a richiesta del Comando di Polizia locale, l'acconto qualora insufficiente in relazione ai compiti da svolgere. In caso di necessità di integrazione dell'acconto, questo va effettuato entro il termine perentorio di 7 giorni, dalla comunicazione del Comando di Polizia locale.

Art. 11 – Rendicontazione e pagamento

Al termine dell'evento, il Comando di Polizia locale svolge una relazione riguardo ai servizi resi e quantifica le ore effettuate da ciascun dipendente, individuando eventuali cause di scostamento rispetto a quanto programmato.

La relazione e il prospetto delle ore effettivamente svolte sono comunicati al richiedente ai fini del saldo del pagamento che dovrà essere effettuato entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione.

In caso di mancato pagamento l'ente si rivale per l'eventuale differenza a mezzo degli strumenti di riscossione coattiva in uso.

Art. 12 – Rinvio

Per quanto riguarda il sopralluogo delle aree al termine della manifestazione, ai fini dell'accertamento della situazione conseguente allo svolgimento dell'evento nonché delle eventuali responsabilità a carico del richiedente, si rinvia alle norme di legge e dei regolamenti applicabili in materia.

Art. 13 – Criteri di impiego del personale

L'impiego del personale è ordinato secondo i seguenti criteri:

- ✓ i servizi a favore di privati vengono svolti esclusivamente fuori dall'orario di servizio, con prestazione di lavoro straordinario, purché la prestazione di lavoro straordinario del singolo dipendente non superi l'orario del turno di lavoro ordinario, nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego;
- ✓ adesione in via preventiva da parte del personale per la resa di servizi extra, con pari possibilità per tutti gli aderenti di svolgere servizi indistintamente senza possibilità di scelta individuale.
- ✓ le risorse impiegate per il pagamento delle ore di straordinario prestate dagli operatori di Polizia Locale non verranno conteggiate nel monte ore straordinario dei dipendenti dell'Ente.

Art. 14 – Divieti

E' vietato erogare prestazioni senza il preventivo versamento, nessuna ulteriore remunerazione è dovuta al personale.